

D.P.R. 27 ottobre 1999

Regolamentazione del divieto di voli notturni

Visto l'articolo 87 della Costituzione,

Visto l'articolo 11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il Codice della navigazione emanato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'articolo 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto 31 ottobre 1997 recante metodologia di misura del rumore aeronautico;

Visto il DPR 11 dicembre 1997 n. 496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

Visto il DM in data 6 novembre 1998 di delega al Sottosegretario di Stato agli affari rientranti nella competenza del Servizio per l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico, radioattivo e per le industrie a rischio;

Vista la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che annulla l'articolo 5 del DPR 11 dicembre 1997 n. 496;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla Sezione Consultiva sugli atti normativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

EMANA

Il seguente regolamento

Articolo 1 Limitazione al traffico aereo notturno

L'articolo 5 del DPR 11 dicembre 1997 n. 496 concernente il Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili è così costituito:

"1. A decorrere dal sesto mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero nei casi di urgenza e necessità, nel termine più breve individuato per singoli aeroporti con provvedimento motivato del ministro dell'Ambiente di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.

2. Nel periodo notturno indicato al comma 1 deve essere assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza;

3. Con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.

4. Con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, sentite le Regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB (A) L_{van}.

5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere misurato, secondo le metodologie riportate nel DM 31 ottobre 1997 in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A, di cui all'articolo 6 comma 1 del medesimo decreto.

6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni aeroporto dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del DM 31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella fascia oraria dalle ore 23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di cui al comma 2 devono essere effettuati con velivoli che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956 n. 561.

7. Per le finalità di cui al comma precedente, le regioni trasmettono ai ministri dell'Ambiente e dei Trasporti una relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.